



**Comune di Camerino
Provincia di Macerata**

ORIGINALE

Registro Generale n. 506 del 23-08-2018

ORDINANZA DEL SINDACO

Ufficio:

Oggetto: SISMA 26-30 OTTOBRE 2016. REVOCA PARZIALE ORDINANZA SINDACALE RG 275 DEL 25-01-2017, LIMITATAMENTE ALLA PORZIONE DI EDIFICIO SITO IN LOC. STRADA, DISTINTO AL FG. 81 PART. 182 SUB 6-7 (EX SUB 4). PROPRIETA': BISBOCCI ANDREA, BISBOCCI DANIELA, BISBOCCI MARIO E MICUCCI GIOVANNA.

L'anno duemiladiciotto addì ventitre del mese di agosto, il Sindaco PASQUI GIANLUCA

PREMESSO che dal 24 agosto 2016 si sono verificati eventi sismici di forte intensità che hanno interessato in modo considerevole il territorio comunale ed in particolare quelli del 26 e 30 ottobre 2016;

VISTO che tali fenomeni hanno provocato nell'intero territorio comunale crolli diffusi mettendo in pericolo la pubblica incolumità nonché la sicurezza dei beni pubblici e privati e che quindi sussiste la necessità di assicurare le minime condizioni di sicurezza nei centri abitati e sulle vie di collegamento dei medesimi;

CONSIDERATO che è ancora in atto l'attività sismica con la frequente ripetizione di scosse e che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a consentire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione ed in particolare all'integrità della vita;

RILEVATO che in conseguenza degli eventi sismici sopra descritti che hanno colpito il territorio di Camerino si é determinata una situazione di grave pericolo per la popolazione

residente causata dalle lesioni e dal danneggiamento delle strutture e dei fabbricati situati nel territorio interessato con conseguente rischio di distacchi e/o di crolli sulle aree pubbliche e private;

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale **RG 275 del 25-01-2017**, redatta sulla scorta della "**scheda FAST** per il rilevamento sui fabbricati per l'agibilità sintetica post-terremoto" della Protezione Civile, redatta dalla **squadra 00007 – scheda n. 013 del 09-11-2016** relativa all'edificio sito a Camerino in Loc. Strada distinto al **FG. 81 PART. 182 SUB 4 e SUB 5**, di proprietà dei soggetti di seguito riportati come da risultanze catastali:

- Bisbocci Mario, residente in Località Strada n. 9 - 62032 Camerino (MC), C.F.: BSBMRA50H04B474Z;
- Bisbocci Andrea, residente in Località Strada n. 9 - 62032 Camerino (MC), C.F.: BSBNDR76B09B474V;
- Bisbocci Daniela, residente in Via Roma n. 44 - 62034 Muccia (MC), C.F.: BSBDNL79S58B474K;
- Micucci Giovanna, residente in Località Strada n. 9 - 62032 Camerino (MC), C.F.: MCCGNN55C68B474I;

che si conclude con il seguente giudizio: **Edificio NON UTILIZZABILE**;

VISTA la nota pervenuta dal Sig. Bisbocci Mario, Sig. Bisbocci Andrea, Sig.ra Bisbocci Daniele e Sig.ra Micucci Giovanna, riferimento prot. 18705 del 21-08-2018, con cui chiedono la revoca parziale dell'Ordinanza RG 275/17 a seguito della presentazione della scheda AeDES e perizia giurata dell'immobile sopra identificato da parte del tecnico incaricato dalla proprietà Ing. Andrea Resparambia, dalle quali risulta una porzione di edificio AGIBILE;

VISTA la **scheda AeDES** redatta dal tecnico incaricato dalla proprietà, Ing. Andrea Resparambia, che si conclude con il seguente esito:

- Scheda AeDES del 08-03-2017, edificio **FG. 81 PART. 182**, esito: **"B" Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE ma AGIBILE con provvedimenti di P.I.**;

CONSIDERATO che nella **scheda AeDES del 08-03-2017**, alla sezione 9, è riportato testualmente: *"L'edificio presenta lesioni concentrate sulle murature perimetrali del piano primo sanabili puntualmente con interventi di scuci e cucì che non alterano significativamente la rigidità del pannello murario interessato dall'intervento"*.

CONSIDERATO anche che la **perizia giurata** redatta dal tecnico incaricato dalla proprietà, Ing. Andrea Resparambia, a pagina 3 – sezione 2.0 "DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI E PROVVEDIMENTI DI PRONTO INTERVENTO", riporta testualmente: *"... Dall'analisi effettuata nel sopralluogo effettuato, si evincono danneggiamenti solo al piano primo con lesioni passanti nelle porzioni di murature perimetrali in maniera localizzata al di sotto delle finestrate."*

PRESO ATTO che da risultanze catastali il SUB 4 è stato frazionato e pertanto soppresso, con trasformazione dello stesso in SUB 6 e 7;

VISTO l'art. 15 L. n. 225 del 24.02.1992;

VISTO l'art. 108 lett. c) D.Lgs. n. 112 del 31.03.1998;

VISTO l'art. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.L. n. 189 del 17.10.2016, convertito in Legge n. 229 del 15/12/2016;

D I C H I A R A

La **REVOCA PARZIALE** dell'Ordinanza Sindacale **RG 275 del 25-01-2017**, limitatamente alla porzione di edificio di cui distinto al **FG. 81 PART. 182 SUB 6-7 (ex SUB 4)**, per i motivi di cui in premessa.

D I S P O N E

Per gli uffici competenti:

- di notificare la presente ordinanza in qualità di proprietari a:
 - Bisbocci Mario, residente in Località Strada n. 9 - 62032 Camerino (MC), C.F.: BSBMRA50H04B474Z;
 - Bisbocci Andrea, residente in Località Strada n. 9 - 62032 Camerino (MC), C.F.: BSBNDR76B09B474V;
 - Bisbocci Daniela, residente in Via Roma n. 44 - 62034 Muccia (MC), C.F.: BSBDDL79S58B474K;
 - Micucci Giovanna, residente in Località Strada n. 9 - 62032 Camerino (MC), C.F.: MCCGNN55C68B474I;
- di trasmettere, per le rispettive competenze, la presente ordinanza a:
 - Prefettura di Macerata
 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco
 - Servizio Protezione Civile Regionale – pec: regione.marche.protciv@emarche.it
 - Polizia Locale
- che il Comando Polizia Locale è incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;
- che l'Ufficio Notifiche è incaricato della notificazione della presente ordinanza;
- di pubblicizzare la presente ordinanza mediante affissione nelle forme di legge.

I N D I V I D U A

Quale responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 l'Ing. Marco Orioli, in qualità di Responsabile del Servizio Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ricostruzione Pubblica, Ambiente, e che gli atti del presente provvedimento sono disponibili presso la sede dell'U.T.C. in Via Le Mosse n. 10.

R E N D E N O T O

Che contro la presente ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al TAR entro 60 gg. Ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.

termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

**IL SINDACO
PASQUI GIANLUCA**